



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE
PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

*Emanato con D.D. n. 809 del 22/12/2011;
modificato con D.R. n. 114 del 12/03/2012;
modificato e integrato con D.R. n. 152 del 27/03/2014;
rettificato con D.R. n. 165 del 02/04/2014;
modificato con D.R. n. 558 del 30/11/2015;
modificato con D.R. n. 471 del 05/09/2017;
modificato con D.R. n. 610 del 01/10/2021;
modificato e integrato con D.R. n. 833 del 28/11/2023.*

TITOLO I

Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Art. 1

Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione della normativa vigente e nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice Etico della Scuola Superiore Sant'Anna (d'ora innanzi Scuola), le procedure di chiamata delle professoressse e dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2

Piano annuale del reclutamento

1. Ogni anno il Senato accademico, in attuazione della programmazione strategica triennale della Scuola, approva, su proposta della/del Rettore/Rettrice, il Piano annuale di reclutamento che indica le aree di ricerca e formazione da potenziare o da attivare e le relative posizioni di personale docente e ricercatore e di personale tecnico amministrativo da attivare.

Art. 3

Elaborazione del Piano di reclutamento

1. Ogni Istituto e Centro interdisciplinare, in linea con la programmazione strategica triennale della Scuola e nell'ambito delle relative disponibilità di risorse, formula annualmente alla/al Rettore/Rettrice una proposta motivata delle Aree di ricerca che intende potenziare o attivare e i relativi profili scientifici al fine di contribuire alla definizione complessiva del Piano di reclutamento, annuale della Scuola, predisposto dalla/dal Rettore/Rettrice avendo cura di individuare anche le Aree per le quali propone di aprire call of interest in vista della definizione della strategia di reclutamento anche per gli anni successivi. La proposta presentata dalle/dai Direttrici/Direttori di Istituto o dalle/dai Coordinatrici/Coordinatori dei Centri interdisciplinari è approvata dai rispettivi Consigli in composizione ristretta alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori.

2. La proposta indica, per ciascuna posizione richiesta:

- l'area di ricerca, indicando se già attiva o nuova: nel caso di area già attiva, la proposta dovrà richiamare i risultati ottenuti negli ultimi anni in termini di pubblicazioni, brevetti, progetti conseguiti e indicherà l'organico già presente nell'area stessa; nel caso di area nuova, la proposta illustrerà la rilevanza possibile per la Scuola, per il sistema universitario italiano e l'eventuale complementarità o sinergia con le aree già presenti alla Scuola;



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

- la motivazione per cui viene avanzata la richiesta, in termini di impatto per l’Istituto o Centro interdisciplinare proponente, di collaborazione con altri Istituti/Centri interdisciplinari e per la Scuola nel suo complesso;
- gli esiti delle Call for expression of interest di cui al successivo art. 4;
- la rilevanza per il futuro strategico della Scuola;
- i bisogni formativi che la proposta intende soddisfare, definiti in accordo con le/i Presidi delle Classi accademiche;
- gli ambiti della terza missione dei quali potrebbe occuparsi la/il docente e la/il ricercatrice/ricercatore reclutata/o;
- la necessità in termini di risorse umane e materiali che l’accoglimento della proposta presuppone nel breve (tre anni) e medio (sei anni) termine;
- il o i settori concorsuali ed eventualmente il o i settori scientifici disciplinari di riferimento;
- la tipologia di posizione: professoressa/professore di prima fascia, di seconda fascia, ricercatrice/ricercatore; la categoria, l’inquadramento e l’area funzionale per il personale tecnico- amministrativo.

3. L’inserimento nel Piano di reclutamento delle posizioni di personale docente di seconda fascia da coprire mediante procedura di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (d’ora innanzi legge 240/2010), di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ex art. 24 della legge 240/2010 e di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b, della legge 240/2010 nella formulazione previgente l’entrata in vigore della legge n. 79 del 29 giugno 2022 (RTDB), avviene d’ufficio nell’anno in cui terminano i relativi contratti. Nel caso in cui la ricercatrice/il ricercatore chieda l’anticipazione della valutazione, l’Istituto/il Centro, qualora la accolga, inserisce la relativa posizione di professoressa/re associata/o nella proposta di cui al precedente comma 1.

4. La richiesta di anticipazione può essere valutata dal Senato accademico, in coerenza con il Piano di reclutamento, nel caso in cui la/il candidata/candidato sia in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta ed abbia conseguito risultati di ricerca di significativa rilevanza.

5. Ciascuna proposta dovrà indicare anche la modalità di copertura prescelta tra:

a) chiamata a seguito di procedura di selezione ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010
Queste selezioni possono essere richieste e attivate anche come riservate:

- alle/ai candidate/candidati di cui all’articolo 18, comma 4, della legge 240/2010;
- solamente alle/ai candidate/candidati in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale con esclusione dalla partecipazione delle/dei docenti di prima fascia già in servizio, nel caso di procedure per la copertura di posizioni di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 4 ter della legge 240/2010;
- alle/ai professoressa/professori di prima o di seconda fascia o alle/ai ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato, già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti, ai sensi dell’art. 18, comma 4 bis, della legge 240/2010;

b) fino al 31 dicembre 2025, chiamata a seguito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 di professoressa e professori associate/i e ricercatrici/ricercatori già in servizio presso la Scuola che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale;

c) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010 (cosiddetta chiamata per mobilità);

d) chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure disciplinate dall’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 230 e successive modifiche e integrazioni;



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

e) trasferimento di docenti e ricercatrici/ricercatori consenzienti, attraverso lo scambio contestuale di docenti tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate.

6. La/il Rettrice/Rettore, valutate le richieste degli Istituti e dei Centri interdisciplinari con il supporto della Commissione Reclutamento di cui al successivo art. 5, predispone il Piano di reclutamento. Nel Piano possono essere incluse anche posizioni da attivare per chiamata diretta o di chiara fama, richieste provenienti da strutture diverse dagli Istituti e Centri interdisciplinari e posizioni da attivare in aree di particolare interesse per la Scuola.

7. La/il Rettrice/Rettore sottopone il Piano di reclutamento all'approvazione del Senato accademico e successivamente al Consiglio di amministrazione, che ne verifica la sostenibilità economica.

8. Nell'ambito della programmazione triennale, la Scuola vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore/professoressa di ruolo per la chiamata dei soggetti indicati dall'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, e può prevedere l'inserimento nel Piano di reclutamento di posti riservati alla chiamata di tali soggetti.

Art. 4

Call for Expression of Interest

1. Ogni anno il Senato accademico, gli Istituti e i Centri interdisciplinari attivano Call for expression of interest funzionali a verificare e valutare la disponibilità a livello nazionale, europeo e internazionale di studiosi/i impegnate/i nelle aree di ricerca che sono interessati a potenziare o attivare.

2. La proposta di reclutamento di cui al precedente art. 3, tiene conto, nelle motivazioni, degli esiti delle Call for expression of interest.

3. Le call sono pubblicate sul sito web della Scuola, sulle pagine web degli Istituti/Centri interdisciplinari e sui canali ritenuti più idonei, utilizzando le risorse dedicate.

Art. 5

Commissione Reclutamento

1. La/Il Rettrice/Rettore, entro sei mesi dall'inizio del proprio mandato, nomina, previo parere positivo del Senato accademico, una Commissione per il supporto al processo di reclutamento, composta da almeno tre e non più di cinque componenti, interne/i o esterne/i alla Scuola, scelte/i per la rilevante esperienza nel campo della ricerca negli ambiti in cui la Scuola opera e della gestione di istituzioni di ricerca e formazione.

2. È compito della Commissione:

a) coadiuvare la/il Rettrice/Rettore nella valutazione delle proposte pervenute dagli Istituti e dai Centri interdisciplinari e nella predisposizione del Piano di reclutamento;

b) formulare proposte e suggerimenti per il miglioramento del processo di reclutamento, in linea con il Piano strategico della Scuola, inclusi i criteri di qualificazione didattica, scientifica e nei rapporti con la società, richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola;

c) coadiuvare la/il Rettrice/Rettore nella valutazione delle rose dei nominativi proposti dagli Istituti/Centri interdisciplinari per la formazione delle commissioni di valutazione di cui al successivo art. 8;

d) coadiuvare le/i Direttrici/Direttori e Coordinatrici/Coordinatori e la/il Rettrice/Rettore nell'analisi degli esiti delle Call for expression of interest di cui al precedente art. 4.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

TITOLO II

**Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 (art. 3,
comma 5 lett. a) del presente Regolamento)**

Art. 6

Procedure selettive

1. A seguito dell'approvazione dell'attivazione della procedura di chiamata di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. a), da parte del Consiglio di amministrazione, la/il Rettore/Rettore emana un bando che viene pubblicato sul sito della Scuola, del Ministero dell'Università e Ricerca (d'ora innanzi il Ministero) e dell'Unione Europea, nonché mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a concorso;
 - b) la fascia per la quale è richiesto il posto;
 - c) l'/il Istituto/Centro interdisciplinare presso il quale sarà incardinata/o la/il candidata/candidato chiamata/o;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, le specifiche funzioni che la/il professoressa/professore dovrà svolgere, la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto, oltre alle attività di circolazione della conoscenza e collaborazione con la società;
 - f) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Ministero;
 - g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che la/il candidata/candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici per le selezioni di II fascia, venti per quelle di I fascia;
 - j) i criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola;
 - k) l'indicazione dei diritti e dei doveri della/del docente, desunti dalla Carta Europea dei Ricercatori;
 - l) l'indicazione della/e lingua/e straniera/e nella quale effettuare il seminario;
 - m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.
3. Il bando può prevedere la richiesta di eventuali lettere di presentazione della/del candidata/o, redatte da studiosi/i esterne/i alla Scuola.

Art. 7

Requisiti per la partecipazione alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidate/candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale indicato nel bando ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidate/candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

c) professoresse e professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d) studiose/studiosi stabilmente impegnate/i all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero al tempo vigenti.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano, al momento della presentazione della domanda, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con una professoressa o un professore appartenente alla Classe accademica di afferenza ovvero con la/il Rettrice/Rettore, con la/il Direttrice/Direttore generale o una/un componente del Senato accademico e Consiglio di amministrazione della Scuola. Si applicano le ulteriori disposizioni previste dal Codice Etico della Scuola.

3. Nel caso di procedure riservate solamente alle/ai candidate/candidati esterne/i ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 240/2010, possono partecipare solo coloro che, nel triennio solare antecedente la data di emanazione del bando, non hanno prestato servizio quale professoressa o professore ordinaria/o di ruolo, professoressa o professore associata/o di ruolo, ricercatrice o ricercatore a tempo indeterminato, ricercatrice o ricercatore a tempo determinato o non sono state/i titolari di assegni di ricerca ovvero iscritte/i a corsi universitari nell'università stessa, ovvero candidate/candidati alla chiamata di cui all'art. 7, comma 5-bis della legge 240/2010.

Art. 8

Commissione di valutazione

1. Per ogni procedura attivata viene nominata con decreto rettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, una Commissione di valutazione composta da:

- una/un componente designata/o dall'Istituto/Centro interdisciplinare cui la posizione afferisce;
- una/un componente proveniente da Università o Centro di ricerca esteri, individuata/o dalla/dal Rettrice/Rettore con l'ausilio della Commissione Reclutamento di cui al precedente art. 5;
- tre componenti esterne/i alla Scuola, anche straniere/i, estratte/i a sorte secondo le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5.

2. Le/i componenti della Commissione sono scelte/i tra:

- professoresse e professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o al macrosettore di riferimento in servizio in Atenei Italiani, in possesso degli indicatori necessari alla partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della legge 240/2010;
- professoresse e professori di atenei stranieri in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale in ambito affine al settore concorsuale per il quale il posto è bandito;
- soggetti inquadrati nel profilo professionale di dirigente di ricerca o equiparabile in istituzioni di ricerca italiane o straniere in ambito affine al settore concorsuale per il quale il posto è bandito.

3. La composizione della Commissione deve assicurare, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7 e 9 del Codice Etico della Scuola, la presenza:

- di almeno un/a componente appartenente al settore scientifico disciplinare della posizione bandita;
- di almeno un/a rappresentante di ciascun genere.

Della Commissione non può far parte più di un soggetto afferente alla stessa istituzione.

4. Le/i tre componenti esterne/i alla Scuola sono sorteggiate/i nell'ambito di una rosa di almeno sei



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

nominativi proposti dall'/dal Istituto/Centro interdisciplinare e vagliati dalla/dal Rettore/Rettrice, coadiuvata/o dalla Commissione Reclutamento. Nella rosa sono incluse/i almeno due rappresentanti di ciascun genere e, qualora il membro designato appartenga a un settore scientifico disciplinare diverso da quello oggetto della selezione, almeno due nominativi di professoresse e professori appartenenti a tale Settore.

5. L'estrazione, di cui è redatto apposito verbale, è effettuata dalla/dal Rettore/Rettrice o sua/o delegata/o coadiuvata/o dagli uffici dell'amministrazione.

6. Non possono fare parte della Commissione le/i professoresse/professori in servizio presso Atenei italiani che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010 o che siano membri del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione della Scuola.

7. A seguito della nomina, la partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per le/i componenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di una/un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte della/del Rettore/Rettrice.

8. In caso di dimissione di una/un componente la/il sostituta/o è estratta/o tra i nominativi residui della rosa di appartenenza. In caso di dimissioni di un numero di componenti uguale o superiore a tre, si procede alla formulazione di una nuova rosa da cui effettuare l'estrazione.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Scuola, ivi compresi eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio.

10. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito della Scuola.

Art. 9

Modalità di svolgimento delle procedure

1. La Commissione effettua una valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica delle/dei candidate/ candidati, sulla base dei criteri predeterminati nella prima riunione, tenendo conto di quanto indicato nel bando, e resi pubblici sul sito della Scuola.

2. I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti dalla Commissione nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) profilo scientifico della/del candidata candidato da valutare con riferimento ai migliori standard nazionali ed internazionali della disciplina;
- b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- c) collaborazione scientifica con istituzioni di ricerca e alta formazione pubbliche o private, sia in Italia che all'estero;
- d) attività didattica, con riguardo anche alle esperienze di coordinamento di programmi formativi presso istituzioni di ricerca e alta formazione, con particolare attenzione ad esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali;
- e) attività di progettazione e gestione di nuovi percorsi formativi;
- f) titolarità di brevetti;
- g) attività svolta nell'ambito della terza missione;
- h) attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali in cui sia richiesta tale specifica competenza: tale attività sarà valutata sulla base della congruenza con il settore scientifico disciplinare oggetto della selezione e, in particolare, saranno valutate la durata, la continuità, il volume, gli esiti e il grado di responsabilità dell'attività svolta.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

3. La Commissione, a seguito della valutazione di cui al comma 1, inviterà le/i candidate/candidati che ritiene più meritevoli, a tenere un seminario aperto a tutto il personale docente e ricercatore della Scuola. La Commissione potrà chiedere di effettuare il seminario nella lingua straniera la cui conoscenza è richiesta dal bando. La valutazione di tale seminario concorre alla valutazione complessiva delle/dei candidate/i.
4. Al termine delle valutazioni, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza delle/dei componenti, individua la candidata/ candidato maggiormente qualificata/o alla copertura del posto.

**Art. 10
Lavori della Commissione**

1. La Commissione individua al proprio interno un/a Presidente ed una/un Segretaria/Segretario verbalizzante.
2. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutte/i le/i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutte/i le/i componenti, anche mediante collegamenti in audio/video conferenza.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina.
4. La/il Rettrice/Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dalla/dal Presidente della Commissione. Decorso tale termine senza la consegna degli atti, la/il Rettrice/Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
5. Nel caso in cui la/il Rettrice/Rettore riscontri irregolarità negli atti relativi allo svolgimento della procedura, gli stessi sono rinviati, con provvedimento motivato, alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
6. Gli atti sono approvati con decreto della/del Rettrice/Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
7. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte i giudizi individuali sulle/sui candidate/i e la relazione finale riassuntiva.
8. Il decreto di approvazione degli atti, la relazione finale e i giudizi sono pubblicati sul sito web della Scuola.

**Art. 11
Chiamata**

1. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di approvazione degli atti della selezione, il Senato accademico, nella composizione allargata prevista dall'art. 22 comma 4 dello Statuto, tenuto conto dei giudizi formulati dalla Commissione di valutazione e acquisito il parere di cui agli artt. 49, comma 6, e 60, comma 3, lett. e, del Regolamento generale, propone al Consiglio di amministrazione la chiamata o delibera motivatamente di non procedere alla chiamata stessa.
2. La delibera di proposta è adottata dal Senato accademico nella sua composizione allargata a maggioranza assoluta delle/dei professoressa/professori di prima fascia per la chiamata di professoressa/professori di prima fascia, e delle/dei professoressa/professori di prima e seconda fascia per la chiamata delle/dei professoressa/professori di seconda fascia.
3. Qualora il Consiglio di Istituto/Centro non esprima il parere previsto o esprima parere negativo non si dà luogo alla chiamata e l'/il Istituto/Centro non potrà richiedere per i due anni successivi, decorrenti dall'approvazione degli atti, la copertura di posizioni per lo stesso ruolo e settore concorsuale o Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

4. Le chiamate per le posizioni il cui inserimento nel Piano di reclutamento è avvenuto su proposta diretta della/del Rettore/Rettore sono effettuate dal Senato accademico nella sua composizione allargata e non sottoposte al parere di cui al comma 3.

5. Il Consiglio di amministrazione approva tutte le proposte di chiamata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.

TITOLO III

Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010

CAPO I

**Valutazione delle/dei ricercatrici/ricercatori ex art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010
nella formulazione previgente l'entrata in vigore della legge 79/2022 (RTDB)**

Art. 12

Modalità di svolgimento della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto, l'Il Istituto/Centro interdisciplinare propone al Senato accademico di sottoporre a valutazione la/il ricercatrice/ricercatore ex art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010 nella formulazione previgente l'entrata in vigore della legge 79/2022, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della stessa legge, in corso di validità nel settore concorsuale di inquadramento. La proposta dell'/del Istituto/Centro interdisciplinare dovrà essere corredata da una relazione della/del Direttrice/Direttore- Coordinatrice/Coordinatore sull'attività svolta dalla/dal Ricercatrice/ricercatore nella quale sia evidenziato il rispetto degli standard di cui all'articolo successivo e il raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattica e terza missione assegnati.

2. La valutazione deve iniziare almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto. Qualora entro tale termine la/il ricercatrice/ricercatore non sia in possesso dell'abilitazione, ma la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della stessa, fermo restando che le attività di valutazione dovranno concludersi entro la scadenza del terzo anno di contratto, garantendo il passaggio al ruolo di docente di II fascia senza soluzione di continuità.

3. Dell'effettuazione di tale valutazione viene data pubblicità sul sito della Scuola, sul quale vengono pubblicati anche i relativi verbali.

4. Alla formazione della Commissione si applica l'art. 8. Essa conclude i lavori entro due mesi dal decreto di nomina. Ai lavori della stessa si applica quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento, ad eccezione del comma 3.

5. Al termine dei lavori, la Commissione stabilisce l'idoneità o meno della/del ricercatrice/ricercatore ad essere inquadrata/o come professoressa/professore associata/a.

6. Alle/ai candidate/candidati, si applica il disposto dell'art. 7, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 13

Modalità di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione da parte della Commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle/agli studentesse/studenti nonché le attività di ricerca e terza missione svolte dalla/dal ricercatrice/ricercatore nell'ambito del suo contratto con attenzione alla capacità di conseguimento di finanziamenti e contributo alla vita di comunità. È altresì oggetto di valutazione l'attività che la/il ricercatrice/ricercatore ha svolto nel corso



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, ha avuto accesso al contratto.

2. Nell'ipotesi in cui la/il ricercatrice/ricercatore è stata/o inquadrata/o, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge 240/2010, in quanto vincitrice/vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente titolo.

3. La Commissione valuta la/il ricercatrice/ricercatore secondo i parametri previsti dal D.M. 344/2011, in rapporto alla congruità del suo profilo scientifico con i criteri generali di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola ed esplicitati nella delibera di attivazione della procedura secondo i seguenti standard:

I. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio alle/agli studentesse/studenti la Commissione terrà conto di:

- a) svolgimento di attività didattica e continuità della stessa;
- b) esiti della valutazione da parte delle/degli studentesse/studenti, con gli strumenti predisposti dalla Scuola, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e/o commissioni di valutazione del percorso formativo delle/degli allieve/ allievi/e;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio delle studentesse e degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

II. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dovrà essere valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica della/del ricercatrice/ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con lo specifico profilo di professoressa/professore universitaria/o di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica (impact factor o simili, ove riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento);
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della/del ricercatrice/ricercatore nel caso di partecipazione della/del medesima/o a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica della/del candidata/o (indice di Hirsch o simili).

III. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica la Commissione terrà conto di:

- a) coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali;



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

- b) partecipazione in qualità di relatrice/relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - d) eventuale titolarità di brevetti.
4. In caso di anticipo della valutazione, l'avviso dovrà prevedere, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore concorsuale di appartenenza.
5. Le modalità di effettuazione della prova didattica, cui potranno assistere tutte/i le/i docenti e le/i ricercatrici/ ricercatori in servizio alla Scuola, saranno determinate nell'avviso di indizione della procedura o da questo rimesse alle determinazioni della commissione.
6. La positiva valutazione di tale prova è condizione per il superamento della valutazione.

CAPO II

**Procedura di valutazione delle/dei ricercatrici/ricercatori ex art. 24, della legge 240/2010
(nuove/i RTT)**

Art. 13 bis

Modalità di svolgimento della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nell'anno in cui l'attivazione della procedura è inserita nel Piano di reclutamento ma comunque non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del contratto, la Scuola sottopone a valutazione la/il ricercatrice/ricercatore ex art. 24, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge in corso di validità nel settore concorsuale di inquadramento, previa richiesta dell'Istituto/Centro interdisciplinare corredata da una relazione della/del Direttrice/Direttore Coordinatrice/Coordinatore sull'attività svolta dalla/dal ricercatrice/ricercatore nel quale sia evidenziato il rispetto degli standard di cui all'articolo successivo e il raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattica e terza missione ad esso/a assegnati.
2. In caso di esito positivo della valutazione, il/la titolare del contratto è inquadrato/a nel ruolo del personale docente di seconda fascia entro 90 giorni dalla data di approvazione degli atti della selezione o alla scadenza del contratto se la valutazione è effettuata durante il sesto anno di contratto.
3. In caso di esito negativo della sola valutazione anticipata, il/la titolare conserva il diritto ad essere nuovamente valutato/a nel sesto anno del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.
4. Alla valutazione si applica il disposto dell'art. 12 comma 3, 4, 5.

Art. 13 ter

Modalità di valutazione

1. Fino all'emanazione del decreto ministeriale, previsto dall'art. 5 della legge 240/2010, che stabilirà i criteri in base ai quali la Scuola dovrà individuare gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per l'effettuazione della valutazione, si applicheranno i criteri previsti dal D.M. 344/2011 secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 13.
2. La valutazione dovrà prevedere, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore concorsuale di appartenenza.
3. Allo svolgimento di tale prova si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 commi da 4 a 6.

Art. 14

Chiamata

1. Nel caso di esito positivo della valutazione, il Senato accademico allargato, con le modalità e nella costituzione stabilita dal precedente art. 11, a maggioranza assoluta delle/dei professoresse/professori



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

di I e II Fascia, propone al Consiglio di amministrazione, che la approva ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, la chiamata in ruolo della/del vincitore/trice.

2. In caso di anticipo della valutazione, la/il vincitrice/vincitore dovrà essere in quadrata/o nel nuovo ruolo entro 90 giorni dalla data di approvazione degli atti della selezione.

TITOLO IV

**Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010
(art. 3 comma 5 lett. b del presente Regolamento)**

Art. 15

Modalità di svolgimento delle procedure

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 3 comma 5, lett. b, la Scuola avvia la procedura di valutazione mediante la pubblicazione sul proprio sito di un avviso nel quale sono riportati:

- a) il numero di posti disponibili;
- b) l'indicazione del settore concorsuale e dell'eventuale settore scientifico disciplinare;
- c) la fascia di inquadramento;
- d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura da parte delle/dei candidate/candidati, che non potrà essere inferiore a 20 decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
- e) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni che la/il candidata/candidato può presentare che non potrà essere inferiore a dodici per le selezioni di II fascia, venti per quelle di I fascia;
- f) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto, sulla base dei criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola.

2. L'avviso può prevedere anche la richiesta di eventuali lettere di presentazione dell'attività scientifica della/del candidata/candidato redatte da studiose/studiosi italiane/i e straniere/i esterne/i alla Scuola.

3. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare le/i ricercatrici/ricercatori universitarie/i in servizio presso la Scuola in possesso di abilitazione nazionale in corso di validità per la I o II fascia, per il settore concorsuale previsto dall'avviso ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutte/i le/i professoresse/professori di seconda fascia e le/i ricercatrici/ricercatori universitarie/i in servizio presso la Scuola in possesso dell'abilitazione nazionale per la I fascia, per il settore concorsuale previsto dall'avviso ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore. Si applica il disposto dell'art. 7, comma 2.

Art. 16

Commissione di valutazione

1. Alla formazione della Commissione si applica il disposto dell'art. 8.

2. La Commissione al termine dei propri lavori individua il/la candidato/a maggiormente qualificato/a alla copertura del posto. Ad essa si applicano il disposto dell'art. 9 comma 1 e 10.

Art. 17

Modalità di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione da parte della Commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle/agli studentesse/studenti nonché le attività di ricerca e terza missione svolte dalla/dal ricercatrice/ricercatore o dalla/dal



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

professoressa/professore associata/o con attenzione alla capacità di conseguimento di finanziamenti e contributo alla vita di comunità

2. La valutazione per l'accesso alla II fascia avviene secondo quanto previsto dal precedente art. 13, comma 3.

3. La valutazione per l'accesso alla I fascia avviene sulla base dei seguenti standard:

I. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio alle/agli studentesse/studenti la Commissione terrà conto di:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte delle/degli studentesse/ studenti, con gli strumenti predisposti dalla Scuola, dei moduli/corsi tenuti;
- c) coordinamento di iniziative didattiche e/o formative e partecipazione alle commissioni di valutazione del percorso formativo delle/degli allieve/allievi;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio delle/degli studentesse/ studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

II. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dovrà essere valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica della/del candidata/candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo specifico di professoressa/professore universitaria/o di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione (impact factor o simili ove riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento) e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della/del docente nel caso di partecipazione della/del medesima/o a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

III. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica la Commissione terrà conto di:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) partecipazione in qualità di relatrice/relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- d) eventuale titolarità di brevetti.

4. La Commissione dovrà prestare particolare riguardo alla produzione scientifica elaborata dalle/dai candidate/candidati successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale hanno



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della loro produzione scientifica.

**Art. 18
Chiamata**

1. La chiamata della/del candidata/candidato selezionata/o avviene secondo la procedura prevista dall'art. 11.
2. Le modalità di copertura previste dal presente titolo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2026. A tal fine la Scuola potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professoresse/professori di ruolo.
3. A decorrere dall'anno 2022 la Scuola potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professoressa/professore di ruolo per le chiamate di ricercatrici/ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b, della legge 240/2010 nella formulazione previgente l'entrata in vigore della legge 79/2022 e di ricercatrici/ricercatori a tempo determinato ex art. 24 nella formulazione novellata dalla legge 79/2022, secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

TITOLO V

**Chiamata diretta o per chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge 230/2005 (art. 3
comma 5 lett. d del presente Regolamento)**

**Art. 19
Destinatari/e delle chiamate**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 (art. 3, comma 5, lett. d), del presente Regolamento), possono essere destinatarie/destinatari di chiamata diretta, come professoresse/professori di I e II fascia, nonché come ricercatrici/ricercatori, i seguenti soggetti:
 - a) Studiose/studiosi stabilmente impegnate/i all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario, che ricoprano da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale;
 - b) Studiose/studiosi che siano risultati vincitrici/vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singole/i ricercatrici/ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.
2. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, "Istruzione e Ricerca" -componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro delle/dei migliori studiose/i dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 la Scuola in quanto direttamente impegnata nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione può procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate dirette in deroga ai requisiti temporali di stabilità previsti dal comma 1 lett. a.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

3. Possono essere altresì destinatarie/destinatari di chiamata diretta, come professoresse/professori ordinarie/e, studiose/studiosi di chiara fama.
4. A tali chiamate si applica il disposto dell'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.

**Art. 20
Chiamata**

1. Il Senato accademico nella composizione prevista dall'art. 22, comma 4, dello Statuto, previa verifica del possesso dei criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, propone al Consiglio di amministrazione la chiamata diretta o per chiara fama.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta delle/dei professoresse/professori di prima fascia per la chiamata di professoresse/professori di prima fascia, delle/dei/ professoresse/professori di prima e seconda fascia per la chiamata delle/dei professoresse/professori di seconda fascia e delle/dei professoresse/professori di prima e seconda fascia, nonché dei/le rappresentanti delle/dei ricercatrici/ ricercatori nei Consigli di classe, per la chiamata delle/dei ricercatrici/ricercatori.
3. La proposta, dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, è inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca per il nulla-osta alla nomina, unitamente all'eventuale richiesta di cofinanziamento.
4. Il Ministro dell'Università e della Ricerca concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del curriculum della/dello studiosa/studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3, lettera f), della legge 240/2010 e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della predetta commissione nel caso di chiamate di studiose/studiosi che siano risultati/e vincitori/trici di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.
5. A seguito del nulla osta, verificata la copertura finanziaria, la nomina è disposta con provvedimento della/del Rettore/ Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

TITOLO VI

Mobilità per chiamata ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010 (art. 3, comma 5, lett. c, del presente Regolamento)

**Art. 21
Modalità di svolgimento delle procedure**

1. Nell'ambito delle disponibilità del bilancio e della programmazione del fabbisogno di personale, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione, la Scuola può procedere con l'attivazione di procedure volte alla mobilità per chiamata nel ruolo di docenti di prima o di seconda fascia, di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dalla/dal candidata/candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che hanno determinato l'attivazione della procedura.
2. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 3 comma 2, lett. e), la Scuola avvia la procedura selettiva mediante la pubblicazione sul proprio sito di un avviso, ai fini



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo.

3. L'avviso pubblico deve riportare:

- a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c), nonché, eventualmente, uno o più settori scientifico disciplinari, ricompresi nello stesso settore concorsuale, in cui sarà effettuato l'inquadramento della/del candidata/candidato selezionata/o;
- b) i requisiti di ammissione delle/dei candidate/candidati alla procedura specificati al successivo articolo 22;
- c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione della proposta progettuale che i/le candidati/e devono presentare, le specifiche funzioni che il/la candidato/a selezionato/a dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto, ivi comprese le competenze linguistiche richieste;
- d) la Classe accademica alla quale afferirà la/il candidata/candidato selezionata/o;
- e) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
- f) le modalità di composizione e costituzione della Commissione di selezione;
- g) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso;
- h) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente della Scuola;
- i) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

Art. 22

Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) professoresse/professori ordinarie/i e associate/i già in servizio da almeno cinque anni presso altre università italiane nella fascia corrispondente a quella oggetto dell'avviso;
- b) studiosi/e stabilmente impegnati/e all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni, presso università straniere, una posizione accademica equipollente a quella oggetto dell'avviso, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite protempore dal Ministero;
- c) dirigenti di ricerca e prime/i ricercatrici/ricercatori presso enti pubblici di ricerca, ovvero soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia oggetto dell'avviso.

2. Ai fini della determinazione del periodo minimo dei cinque anni di servizio, si computa l'anzianità di servizio computata dalla data di nomina nella posizione equivalente fino alla data di emissione dell'avviso, con esclusione dei periodi di congedo/aspettativa o fruizione di altri istituti giuridici per i quali la normativa preveda una temporanea interruzione dell'anzianità di servizio.

3. Per le chiamate di professoresse/professori ordinarie/i, alle/ai candidate/candidati è richiesto altresì il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le/gli aspiranti commissarie/commissari della più recente tornata di abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

4. L'accertamento del possesso dei predetti requisiti è rimesso alla Commissione di selezione di cui all'art. 23 e condiziona l'ammissione delle relative candidature, da parte della Commissione, alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali. I valori soglia riferiti al Settore Concorsuale o all'eventuale settore scientifico disciplinare della posizione, previsti per i diversi indicatori dalla disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale sono calcolati prendendo a riferimento i 10 o 15 anni solari completi antecedenti l'anno di effettuazione della valutazione.
5. Non possono partecipare alle predette procedure selettive, né essere nominati nel ruolo di professoressa/professore ordinaria/o o associata/o in esito alle stesse, i soggetti che si trovino nelle situazioni di cui all'art 7, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 23

Commissione di valutazione

1. Alla formazione della Commissione si applica il disposto dell'art. 8.
2. La Commissione al termine dei propri lavori individua la/il candidata/candidato maggiormente qualificato/a alla copertura del posto oppure può ritenere che nessun/a delle proposte progettuali delle candidature ammesse a valutazione corrisponda alle esigenze didattiche, di ricerca e /o terza missione contenute nell'avviso. Ad essa si applica il disposto dell'art. 10.

Art. 24

Modalità di valutazione

1. La Commissione, nella seduta preliminare dopo gli adempimenti di rito, fissa i criteri di valutazione delle candidature.
2. Nella seconda riunione, dopo aver verificato l'insussistenza di cause di incompatibilità con le/i candidate/candidati, verifica per le/i candidate/candidati il soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 4, ai fini dell'ammissione alla successiva fase di valutazione secondo quanto previsto ai commi seguenti.
3. La Commissione effettua la valutazione delle candidature ammesse esaminando le proposte progettuali presentate dalle/dai candidate/candidati e valutandone motivatamente la corrispondenza alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione esplicitate nell'avviso.
4. I criteri di valutazione indicati nell'avviso potranno essere ulteriormente dettagliati dalla Commissione alla luce delle caratteristiche degli ambiti disciplinari interessati e delle specifiche esigenze, in linea con i criteri di qualificazione per l'accesso ai ruoli della Scuola.

Art. 25

Chiamata

1. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio dell'/del Istituto/Centro interdisciplinare, che ha richiesto l'attivazione della procedura, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei professoressa/professori ordinarie/i, nel caso di chiamata di una/un professoressa/professore ordinaria/a, ovvero delle/dei professoressa/professori ordinarie/i e associate/i, nel caso di chiamata di una/un professoressa/professore associata/o, e viene sottoposta dalla/dal Rettore/Rettore, previo parere del Senato accademico allargato, all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
2. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico allargato, in caso di posizione attivata per nuove aree di Ricerca.
3. Il Consiglio di amministrazione approva tutte le proposte di chiamata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, entro il termine di trenta giorni.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA**

**TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali**

Art. 26

Chiamata delle/degli idonee/idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4, della legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professoressa/professore associata/o e di professoressa/professore ordinaria/o all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatarie/i di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.

Art. 27

Disposizioni transitorie

1. Dal momento dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari, i riferimenti relativi ai settori concorsuali si intendono riferiti ad essi.

Art. 28

Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento e sue successive modifiche ed integrazioni, sono emanati con decreto della/del Rettore/ Rettore/ ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo online della Scuola.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.